

#### Città Metropolitana di Firenze

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 51 DEL 29-09-2020

Rif.Proposta n. 53 del 18-09-2020

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020. Approvazione tariffe e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21.10 presso il Teatro Comunale si aduna in seduta straordinaria nei modi e nei termini di legge il Consiglio Comunale.

In prosieguo di seduta risultano i Signori:

MONGATTI GIAMPIERO	P	GALANTI MATTEO	P
VOMERO ALICE	P	CARDAMONE MANUEL	A
DEL MAZZA ALEANDRO	P	DIMICHINO CHIARA	P
ROMAGNOLI SERENA	P	CARPINI ENRICO	P
NARDINI FRANCESCA	P	BERNI STEFANO	P
TOSCANO PASQUALE	P	NARDI PAOLA	P
TAGLIAFERRI PAOLO	P	LAICI GIORGIO	A
MARTELLI GIANFRANCO	P	GAETANO MARIA	A
CAMPAGNA SARA	P		

Risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

#### Assessori esterni:

DI MAIO SARA	P
GIOVANNELLI FULVIO	P
MARTINUCCI ANTONELLA	P
MANTELLI SANDRA	P

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.ssa MARI ALESSIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri Comunali ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	



#### Città Metropolitana di Firenze

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta presentata dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse avente l'oggetto sopraindicato che di seguito si riporta ;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse;

**PRESO ATTO** del verbale della Commissione Consiliare riunitasi in data 24.09.2020, depositato agli atti del Settore Servizi Amministrativi;

**UDITA** la discussione che sarà riportata nel relativo verbale.

Durante la discussione entra il consigliere Laici. Presenti n. 15

Il Sindaco quindi mette in approvazione la relativa proposta con votazione espressa in forma palese per alzata di mano

Presenti n. 15

Votanti n. 14

Voti Favorevoli: 11 (Mongatti, Vomero, Del Mazza, Romagnoli, Nardini, Toscano, Tagliaferri, Martelli, Campagna, Galanti, Dimichino del gruppo consiliare Avanti insieme)

Astenuti n. 1 (Laici del gruppo consiliare Barberino che vorrei)

Contrari n. 3 (Carpini, Berni e Nardi del gruppo consiliare ORA!)

Il Sindaco comunica l'esito della votazione.

Il Consiglio approva

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse avente l'oggetto sopra indicato che di seguito si riporta;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, all'Albo Pretorio on Line del Comune di Barberino di Mugello ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.gs. 267 del 18.08.2000;

**DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.



#### Città Metropolitana di Firenze

Il Sindaco mette in approvazione l'immediata eseguibilità della delibera in forma palese per alzata di mano.

Presenti n. 15

Votanti n. 14

Voti Favorevoli: 11 (Mongatti, Vomero, Del Mazza, Romagnoli, Nardini, Toscano, Tagliaferri, Martelli, Campagna, Galanti, Dimichino del gruppo consiliare Avanti insieme)

Astenuti n. 1 (Laici del gruppo consiliare Barberino che vorrei)

Contrari n. 3 (Carpini, Berni e Nardi del gruppo consiliare ORA!)

Il Sindaco comunica l'esito della votazione.

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.



#### Città Metropolitana di Firenze

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### **RICHIAMATI:**

- Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- Gli artt. 49, 107 e 109 del sopra citato D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto comunale:
- Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con delibera C.C. n. 2 dell'08.01.2013;
  - Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare gli artt. 8 e 9;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 29.06.2020 in relazione alla competenza ad emanare la presente proposta;

#### PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) dall'anno 2020.

#### CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la



#### Città Metropolitana di Firenze

deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;

#### TENUTO CONTO, inoltre, che:

- il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;
- lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

DATO ATTO che ad oggi non è stato ancora trasmesso dall'Ente territorialmente competente, ATO Toscana Centro, il piano economico finanziario relativo all'anno 2020;

ACQUISITI gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale nella seduta del 17.09.2020, con atto n. 107;

RITENUTO, pertanto, OPPORTUNO avvalersi della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

#### CONSIDERATO, inoltre, che:

- con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha individuato le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19;
- in particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RILEVATO, altresì, che ARERA con la delibera sopra richiamata ha individuato le attività maggiormente penalizzate ripartendole in quattro gruppi:

- Tabella 1a Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)
- Tabella 1b Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)
- Tabella 2 Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile
- Tabella 3 Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda

#### CONSIDERATO che:



#### Città Metropolitana di Firenze

- per effetto delle previsioni del c.d. "metodo normalizzato", dall'applicazione del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- diversamente, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura almeno pari a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità.

RISCONTRATA pertanto la necessità di riconoscere una riduzione TARI alle utenze non domestiche rientranti nei codici Ateco di cui all'allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 nella seguente misura:

a)riduzione del 100%, limitatamente alla parte variabile della tariffa, commisurata ai giorni di chiusura per le attività individuate nelle tabelle 1a, 2 e 3 indicate nell'allegato A sopra richiamato, entro il limite massimo di cui al successivo punto b);

b)riduzione annua del 25%, limitatamente alla parte variabile della tariffa, per le attività individuate nella tabella 1b di cui all'allegato A sopra richiamato

ATTESO che tali riduzioni avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a tener conto della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività derivante dalle limitazioni introdotte a livello nazionale;

RITENUTO OPPORTUNO, stante la difficoltà nel determinare in automatico le tipologie di attività soggette alla chiusura e i giorni relativi, subordinare la concessione delle riduzioni di cui sopra alla presentazione di apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi attestante il codice Ateco relativo all'attività esercitata e la durata della chiusura, al fine di individuare la tabella di appartenenza e conseguentemente la riduzione applicabile;

PRESO ATTO, altresì, che per le riduzioni sopra descritte:

- in caso di cumulo con le altre riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento Tari non si applica il limite stabilito dall'art. 26 del medesimo regolamento;
- non si applica altresì il disposto di cui all'articolo 25, comma 7, del Regolamento Tari

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2020 con la quale sono state stabilite le rate e le scadenze TARI per l'anno 2020;

RISCONTRATA, inoltre, la necessità di disporre che per le utenze non domestiche, alle quali non è pervenuto l'avviso di pagamento TARI in acconto in attesa della quantificazione della riduzione Covid, sia data la possibilità di richiedere il pagamento della TARI dovuta per l'anno 2020 in due rate scadenti il 31/12/2020 e 28/02/2021;

VISTA la deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020, con la quale ARERA ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri



#### Città Metropolitana di Firenze

derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, sia più in generale gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza;

CONSIDERATO che è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, stimata in € 62.000,00, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO, inoltre, che nel 2019, con delibera C.C. n. 24 del 28/03/2019, era stato stabilito di concedere le seguenti riduzioni, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento Tari:

- riduzione del 40% per il nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Tari;
- riduzione del 20% per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22 (Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 7 (Alberghi con ristoranti) e 31 (agriturismi, affittacamere, residence), che dimostrino l'abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Regolamento Tari. Nel caso di utenze classificate nelle categorie 7 Alberghi con ristoranti e 31 Agriturismi, affittacamere, residence, l'agevolazione è limitata alla superficie destinata alla ristorazione;

RITENUTO opportuno, tenuto conto delle indicazioni dalla Giunta Comunale, confermare per l'anno 2020 le riduzioni stabilite per l'anno 2019 per le fattispecie sopra richiamate;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di disporre che per usufruire:

- dell'agevolazione del 40% il contribuente debba presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza entro il termine del 31 Ottobre allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente;
- della riduzione del 20% per le utenze non domestiche, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza entro il termine del 31 Ottobre corredata di idonea documentazione dimostrativa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 la copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 25 del Regolamento Tari è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO di finanziare la riduzione del 20% per le utenze non domestiche di cui sopra tramite la costituzione in bilancio di un ulteriore fondo finanziato dalla fiscalità generale di  $\in$  6.000,00;

DATO ATTO che qualora tale fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la percentuale di riduzione prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie;



#### Città Metropolitana di Firenze

TENUTO CONTO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito" e che detta modifica è stata recepita nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) sopra richiamato;

CONSIDERATE, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### VISTO:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con mod. dalla L. 24.04.2020, n. 27, così come modificato dal D.L. n. 34/2020 conv. con mod. dalla L. 77/2020, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

#### VISTO:

• il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)



#### Città Metropolitana di Firenze

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

• il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge n. 77/2020 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all'esame della competente commissione consiliare;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per proporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4, dell'art. 134, del D.Lgs. 267/2000;

#### PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1. DI AVVALERSI della possibilità prevista dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- 2. DI APPROVARE, conseguentemente, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2020 nelle stesse misure di quelle vigenti per l'annualità 2019, così come riportate nelle seguenti tabelle allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
  - o Allegato 1) tariffe utenze domestiche
  - Allegato 2) tariffe utenze non domestiche
- 3. DI RICONOSCERE una riduzione TARI alle utenze non domestiche rientranti nei codici Ateco di cui all'allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 nella seguente misura:
  - a) riduzione del 100%, limitatamente alla parte variabile della tariffa, commisurata ai giorni di chiusura per le attività individuate nelle tabelle 1a, 2 e 3 indicate nell'allegato A sopra richiamato, entro il limite massimo di cui al successivo punto b);
  - b) riduzione annua del 25%, limitatamente alla parte variabile della tariffa, per le attività individuate nella tabella 1b di cui all'allegato A sopra richiamato



#### Città Metropolitana di Firenze

- 4. DI SUBORDINARE la concessione delle riduzioni di cui sopra alla presentazione di apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi attestante il codice Ateco relativo all'attività esercitata e la durata della chiusura, al fine di individuare la tabella di appartenenza e conseguentemente la riduzione applicabile.
- 5. DI DARE copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 6. DI DISPORRE che per le utenze non domestiche, alle quali non è pervenuto l'avviso di pagamento TARI in acconto in attesa della quantificazione della riduzione Covid, sia data la possibilità di richiedere il pagamento della TARI dovuta per l'anno 2020 in due rate scadenti il 31/12/2020 e 28/02/2021.
- 7. DI STABILIRE, per l'anno 2020, una riduzione nella misura del 40% per il nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00.
- 8. DI DISPORRE che per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza entro il termine del 31 Ottobre allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.
- 9. DI STABILIRE, altresì, una riduzione del 20% per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22 (Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 7 (Alberghi con ristoranti) e 31 (agriturismi, affittacamere, residence), che dimostrino l'abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili. Con riferimento alle utenze classificate nelle categorie 7 Alberghi con ristoranti e 31 Agriturismi, affittacamere, residence, l'agevolazione è limitata alla superficie destinata alla ristorazione.
- 10. DI DISPORRE che per usufruire della riduzione di cui al punto 9), i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza entro il termine del 31 ottobre corredata di idonea documentazione dimostrativa.
- 11. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 la copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 25 del Regolamento Tari è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- 12. DI FINANZIARE la riduzione del 20% per le utenze non domestiche di cui sopra tramite la costituzione in bilancio di un ulteriore fondo finanziato dalla fiscalità generale di € 6.000,00.
- 13. DI DARE ATTO che qualora tale fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la percentuale di riduzione prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
- 14. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, la presente deliberazione entro il termine indicato dal comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 15. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia Fontani.
- 16. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:
  - all'Ufficio Relazioni con il pubblico e all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio;



#### Città Metropolitana di Firenze

- all'Ufficio Tributi per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
- 18. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.
- 19. DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile F.to FONTANI GAIA



#### Città Metropolitana di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente MONGATTI GIAMPIERO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Il Segretario Generale Dott.ssa MARI ALESSIA

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

UTENZE DOMESTICHE	tariffa TARI		
n. componenti	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €	
1	0,94399	89,505901	
2	1,031803	161,110622	
3	1,119616	205,863573	
4	1,207429	268,517704	
5	1,284266	322,221244	
>5	1,350126	366,974195	

UTENZE NON DOMESTICHE		tariffa TARI	
Cat.	Attività	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €/mq
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole	0,951861	1,473717
2	Cinematografi, teatri	1,01827	1,573691
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,951861	1,481122
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,793042	2,758591
5	Stabilimenti balneari	1,483132	2,288335
6	Autosaloni, esposizioni	1,239634	1,895837
7	Alberghi con ristorante	3,519675	5,432018
8	Alberghi senza ristorante	2,634222	4,065682
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	3,254039	5,017304
10	Ospedali	3,763174	5,802299
11	Agenzie, studi professionali, uffici	3,254039	5,017304
12	Banche e istituti di credito	1,903723	2,921515
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2,700631	4,169361
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	3,18763	4,891408
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,903723	2,925217
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,519675	5,417207
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	2,169359	3,332526
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	2,191495	3,369554
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,92586	2,969651
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,970132	3,036302
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,947996	2,999274
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	7,194304	11,082502
23	Birrerie, hamburgerie, mense	5,910398	9,108906
24	Bar, caffè, pasticceria	5,423399	8,34983
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	5,179899	7,97955
	Plurilicenze alimentari e miste	5,179899	7,961036
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	9,363664	14,403921
28	Ipermercati di generi misti	4,382991	6,739108
	Banchi di mercato generi alimentari	14,5657	22,401985
30	Discoteche, night club	4,050947	6,231824
31	Agriturismi, Affittacamere, Residence	2,10295	3,28439